ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 27

Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione - Eleggibilità degli iscritti

Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto della iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Per la formazione dei primi Consigli, nazionale e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo dei consulenti, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	IV — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-27-requisiti-per-l-iscrizione-nell-albo-di-nuova-formazione-eleggibilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it